

Roma, 27 giugno 2022

Osservazioni di EP Produzione S.p.A. al Documento per la Consultazione di ARERA n. 213/2022/R/gas – Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) – Orientamenti iniziali

Osservazioni specifiche

S4. Osservazioni in merito alla decorrenza e alla durata del periodo di regolazione.

Si condivide la proposta dell'Autorità nel confermare la durata del prossimo periodo di regolazione, in continuità con l'attuale, in modo da garantire stabilità regolatoria e un opportuno periodo di tempo per l'applicazione dei criteri generali ROSS, stabiliti in esito al procedimento avviato con Delibera 271/2021/R/com, a partire dal 2024.

S16. Osservazioni in merito alla ripartizione capacity - commodity e al perimetro di applicazione dei corrispettivi variabili

Si ritiene auspicabile una revisione della ripartizione *capacity-commodity* verso una struttura che renda più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale, così come stabilito dal DL n. 83/2012 e confermato dalle sentenze del TAR n. 440/2020 e 33/2021 in esito al giudizio in primo grado dei ricorsi di EP Produzione alle Delibere 575/2017 e 114/2019, rispettivamente (si veda anche risposta a S17).

La Delibera 512/2017/R/gas esula dalla definizione dei criteri di regolazione tariffaria, riferendosi al completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, e risulta quindi non idonea, da sola, a modificare la struttura della tariffa di trasporto.

Si rendono pertanto necessarie modifiche all'attuale impostazione, in quanto il sistema, così come costruito in termini proporzionali, non prevede alcun correttivo per tener conto dell'obiettivo del legislatore.

S17. Osservazioni in merito alla ripartizione entry-exit

In relazione all'intenzione dell'Autorità di confermare una ripartizione dei ricavi tra corrispettivi di entrata e corrispettivi di uscita pari a 28/72 (che riflette una distribuzione asimmetrica dei ricavi di rete nazionale tra i corrispettivi di entrata e i corrispettivi di uscita della componente *capacity* pari a 40/60), si ribadisce ancora una volta la posizione fermamente contraria espressa in risposta agli ultimi documenti di consultazione (DCO 413/2017, DCO 182/2018 e 512/2018) nonché nei ricorsi della scrivente Società verso i provvedimenti dell'Autorità basati su un simile approccio.

In particolare, si fa riferimento all'impugnazione della Delibera 575/2017/R/gas (relativa al periodo transitorio 2018-2019) e della Delibera 114/2019/R/gas (*Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023*) e i successivi provvedimenti correlati di carattere applicativo.

Entrambi i citati ricorsi sono stati accolti da parte del TAR per la Lombardia, rispettivamente con sentenza n. 440 del 5 marzo 2020 e con sentenza n. 33/2021. I pronunciamenti del Tribunale amministrativo hanno evidenziato come la tariffa determinata con la ripartizione *entry/exit* adottata dall'Autorità dal 2018 determinerebbe evidenti asimmetrie di mercato, discriminatorie nei confronti degli operatori diversi dai gruppi verticalmente integrati e, pertanto, non in grado di poter bilanciare le perdite incassate nella produzione e vendita di energia con il risparmio ottenuto sul fronte dell'importazione di gas. Posizione per altro più volte espressa dalla scrivente Società nell'ambito delle varie fasi di consultazione precedenti alla definizione dei criteri di regolazione tariffaria in materia di trasporto e misura del gas naturale.

Il mantenimento della previsione 40% *entry* e 60% *exit* si pone, inoltre, in contrasto con il Regolamento UE n. 2017/460 (cd. Codice TAR), come più volte osservato da EP Produzione, applicandosi direttamente alla disciplina del quinto periodo regolatorio e successivi.